

## CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: Sezioni unite, 22 gennaio 2002, n. 717.

*La controversia relativa all'esclusione dalla lista di un candidato, condannato per i reati previsti dall'art. 1 della legge 16/1992, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.*

*Omissis.*

1. - La giurisdizione in materia di contenzioso elettorale amministrativo è distribuita tra giudice ordinario e giudice amministrativo in base al criterio per cui appartiene al primo conoscere delle questioni che attengono alla eleggibilità (art. 1 L. 23 dicembre 1966, n. 1147), mentre spetta al secondo conoscere dei ricorsi in materia di operazioni elettorali (art. 6 L. 6 dicembre 1971, n. 1034).

Le sezioni unite, nella sentenza 10 marzo 1992 n. 2854, hanno affermato che, pur insorta in seguito ad operazione elettorale e perciò nel procedimento elettorale preparatorio, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, se ha ad oggetto il diritto a prendere parte al procedimento come candidato e non la regolarità dell'operazione.

2. - Il caso sottoposto all'esame della Corte ricade sotto il principio appena richiamato.

L'art. 1 della L. 18 gennaio 1992, n. 16 (che ha modificato l'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55 ed è stato in parte dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza 6 maggio 1996 n. 141) stabilisce che non possono essere candidati alle elezioni amministrative le persone nei cui confronti è stata pronunciata condanna per determinati reati.

L'art. 2 della stessa legge (che ha modificato varie norme del testo unico per la composizione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) da un lato ha stabilito che la dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'espressa dichiarazione di non versare in alcuna delle condizioni che impediscono d'essere candidato, dall'altro ha previsto che la commissione elettorale elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni ostative o per i quali la dichiarazione di accettazione della candidatura manca o è incompleta.

La sottocommissione elettorale circondariale di ... ha applicato l'art. 18, primo comma, lett. b), del testo unico delle leggi per le elezioni comunali nella Regione Siciliana nel modo previsto dall'art. 2 della legge statale.

Il nome del candidato è stato eliminato dalla lista.

Ma ciò non perché la dichiarazione non fosse completa, bensì perché la sottocommissione ha ritenuto che la persona versasse in una condizione che le impediva di candidarsi.

Dunque, dalla operazione elettorale è sorta una questione che attiene alla possibilità d'essere candidato e quindi alla eleggibilità, non una questione che riguarda la legittimità in sé dell'operazione.

3. - La questione di giurisdizione deve essere risolta statuendo che conoscere della controversia spetta al giudice ordinario.

*Omissis.*